

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili

[notificata con il numero C(2009) 9523]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/967/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (*Eco-labelling Board*),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
- (3) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica rimangono validi per quattro anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per rivestimenti del suolo di materie tessili si intendono i rivestimenti del suolo generalmente in tessuto, tessuto a maglia o agugliato (*tufted*), di solito fissati con bullette, graffette o adesivi. Sono esclusi i rivestimenti per pareti o per uso esterno.

Non rientrano in questo gruppo di prodotti i tessili trattati con biocidi, a meno che il principio attivo in essi contenuto non figuri nell'allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e che sia autorizzata per l'utilizzo in questione, conformemente all'allegato V della direttiva 98/8/CE.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un rivestimento del suolo di materie tessili deve rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo di materie tessili» definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici riportati in allegato.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo di materie tessili» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo di materie tessili» per scopi amministrativi è «34».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

- la riduzione degli impatti sugli habitat e sulle rispettive risorse,
- la riduzione del consumo di energia,
- la riduzione delle sostanze tossiche o inquinanti rilasciate nell'ambiente,
- la riduzione dell'uso di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti finiti,
- la sicurezza e l'assenza di rischi per la salute nell'ambiente abitativo,
- le informazioni che consentano al consumatore di usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo l'impatto ambientale complessivo.

I criteri sono fissati a livelli tali da favorire l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai rivestimenti con impatto ridotto sull'ambiente.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Questo gruppo di prodotti comprende i tappeti, definiti come «rivestimenti del suolo generalmente in tessuto, tessuto a maglia o agugliato (*tufted*), di solito fissati con bullette o graffette o adesivi».

Sono esclusi i rivestimenti per pareti o per uso esterno e le stuoie e i tappetini non fissati.

La definizione del gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo di materie tessili» è conforme alla norma DIN ISO 2424.

L'industria europea dei rivestimenti del suolo di materie tessili definisce la propria posizione tecnica nel comitato europeo di normalizzazione CEN/TC 134.

L'unità funzionale cui si riferiscono gli input e gli output è 1 m² di prodotto finito.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente a esaminare la richiesta.

Se possibile, le prove vanno effettuate da laboratori opportunamente accreditati o da laboratori che soddisfano i requisiti generali della norma EN ISO 17025.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

CRITERI PER I RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

1. MATERIE PRIME

Specifiche generiche per le materie prime

Le materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto non possono contenere alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):

R23 (tossico per inalazione),

R24 (tossico a contatto con la pelle),

R25 (tossico per ingestione),

R26 (molto tossico per inalazione),

- R27 (molto tossico a contatto con la pelle),
 R28 (molto tossico per ingestione),
 R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),
 R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),
 R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),
 R43 (può comportare sensibilizzazione per contatto con la pelle),
 R45 (può provocare il cancro),
 R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
 R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),
 R49 (può provocare il cancro per inalazione),
 R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
 R51 (tossico per gli organismi acquatici),
 R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
 R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),
 R60 (può ridurre la fertilità),
 R61 (può danneggiare il feto),
 R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
 R63 (possibile rischio di danni al feto),
 R68 (possibilità di effetti irreversibili),

di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾ (direttiva sulle sostanze pericolose), e successive modifiche, e tenendo conto della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (direttiva sui preparati pericolosi).

In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽³⁾. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica, il richiedente deve fornire la tipologia e la formulazione delle materie prime insieme a una dichiarazione di conformità ai criteri di cui sopra.

1.1. Fibre tessili — sostanze chimiche

Se le fibre sono riciclate, i criteri stabiliti nella presente sezione non si applicano. Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, si applicano i requisiti illustrati nel criterio 1 «Specifiche generiche per le materie prime».

In questa sezione sono fissati criteri specifici per tipo di fibra: lana, poliammide, poliestere, polipropilene.

Trattamenti della lana

a) Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm:

Sostanza	N. CAS
γ-esaclorocicloesano (lindano)	319-84-6
α-esaclorocicloesano	319-85-7

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Sostanza	N. CAS
β -esaclorocicloesano	58-89-9
δ -esaclorocicloesano	319-86-8
aldrin	309-00-2
dieldrin	60-57-1
endrin	72-20-8
p,p'-DDT	50-29-3
p,p'-DDD	72-54-8

b) Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm:

Sostanza	N. CAS
Propetamfos	31218-83-4
Diazinone	333-41-5
Diclofention	97-17-6
Fenclorfos	299-84-3
Clorpirifos	2921-88-2
Clorfenvinfos	470-90-6
Etion	563-12-2
Pirimifos-metile	29232-93-7

c) Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm:

Sostanza	N. CAS
Cialotrina	68085-85-8
Cypermotrina	52315-07-8
Deltametrina	52918-63-5
Fenvalerato	51630-58-1
Flumetrina	69770-45-2

d) Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm:

Sostanza	N. CAS
Diflubenzurone	35367-38-5
Triflumuron	64628-44-0
Diciclanile	112636-83-6

I requisiti di cui sopra [precisati alle lettere a), b), c) e d) e considerati separatamente] non si applicano se può essere documentata l'identità degli allevatori che producono almeno il 75 % della lana o delle fibre cheratiniche in questione e se viene presentata una dichiarazione degli stessi attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o sugli animali in questione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve produrre la documentazione di cui sopra o un rapporto di prova realizzata seguendo il metodo IWTO Draft Test Method 59. Se alle materie prime tessili utilizzate è assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti tessili, i requisiti sono soddisfatti e il richiedente fornisce soltanto la documentazione pertinente.

Fibre di poliammide

La media annua delle emissioni nell'atmosfera di N₂O durante la produzione di monomeri non deve superare 10 g/kg di fibra finita di poliammide -6 prodotta o 50 g/kg di fibra di poliammide -6,6 prodotta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. Se alle materie prime tessili utilizzate è assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti tessili, i requisiti sono soddisfatti e il richiedente deve fornire soltanto la documentazione pertinente.

Poliestere

- a) Il quantitativo di antimonio nelle fibre di poliestere non deve superare 260 ppm. Se non viene utilizzato antimonio, il richiedente può apporre la menzione «privo di antimonio» (o una menzione equivalente) vicino al marchio di qualità ecologica.
- b) La media annua delle emissioni di COV risultanti dalla polimerizzazione e dalla produzione di fibre di poliestere, misurate nelle tappe del processo nel corso del quale si producono e ivi comprese le emissioni fuggitive, deve essere inferiore a 1,2 g/kg di resina del poliestere prodotta. (Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che, a 293,15 K, abbia una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente nelle condizioni d'uso particolari).

Valutazione e verifica: per il requisito di cui alla lettera a), il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di antimonio o un rapporto di prova realizzata seguendo il metodo di determinazione diretta mediante spettrofotometria di assorbimento atomico. Il test deve essere effettuato sulla fibra grezza prima di qualsiasi trattamento a umido. Per il requisito di cui alla lettera b), il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. Se alle materie prime tessili utilizzate è assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti tessili, i requisiti sono soddisfatti e il richiedente deve fornire soltanto la documentazione pertinente.

Polipropilene

- a) Non devono essere usati pigmenti a base di piombo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

- b) Le emissioni di NO_x e di SO₂ derivanti dalla produzione di PP (produzione di monomeri, polimerizzazione e granulazione) non devono superare i limiti seguenti:

NO_x: 12 kg/ton PP

SO₂: 11 kg/ton PP

Valutazione e verifica: il produttore delle fibre deve misurare o calcolare le quantità di NO_x e SO₂ emesse durante la produzione di PP e presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio. Il richiedente deve fornire soltanto la documentazione pertinente.

1.2. Supporti

Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, si applicano i requisiti illustrati nel criterio 1 «Specifiche generiche per le materie prime».

Schiuma di gomma (lattice e poliuretano naturale e sintetico)

Nota: i criteri sotto riportati si applicano solo se la schiuma di lattice costituisce più del 5 % del peso totale del tappeto.

- a) Metalli pesanti estraibili: la concentrazione dei seguenti metalli non deve superare i valori indicati nella tabella:

Sostanza	valori soglia (ppm)
antimonio	0,5
arsenico	0,5

Sostanza	valori soglia (ppm)
piombo	0,5
cadmio	0,1
cromo	1,0
cobalto	0,5
rame	2,0
nicel	1,0
mercurio	0,02

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il seguente metodo: campione macinato estratto conformemente alla norma DIN 38414-S4, L/S = 10; filtratura con filtro a membrana di 0,45 µm; analisi mediante spettroscopia ad emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) o con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

- b) Composti organici volatili ⁽¹⁾ (COV): la concentrazione di COV non deve essere superiore a 0,5 mg/m³.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo in camera di prova in combinazione con la norma DIN ISO 16000-6 per il campionamento e l'analisi dell'aria.

- c) Coloranti a complesso metallico: non è consentito l'uso di coloranti a complesso metallico a base di rame, piombo, cromo o nichel.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

- d) Clorofenoli: la concentrazione di clorofenoli (sali ed esteri) non deve essere superiore a 0,1 ppm, a eccezione dei monoclorofenoli e dei diclorofenoli (sali ed esteri), la cui concentrazione non deve essere superiore a 1 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo: macinatura di un campione di 5 g, estrazione del clorofenolo o del suo sale sodico; analisi mediante gascromatografia (GC), rilevazione con spettrometro di massa o rivelatore a cattura elettronica (ECD).

- e) Butadiene: la concentrazione di butadiene non deve essere superiore a 1 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo: macinatura e pesatura del campione; campionamento mediante campionatore «headspace»; analisi mediante gascromatografia, rilevazione col metodo a ionizzazione di fiamma.

- f) Nitrosamine: la concentrazione di N-nitrosamine misurata con il metodo in camera di prova non deve essere superiore a 0,001 mg/m³.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo in camera di prova in combinazione con il metodo ZH 1/120,23 (o equivalente) dell'Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften per il campionamento e l'analisi dell'aria.

Schiuma di gomma (solo per il poliuretano)

- a) Composti organostannici: non è consentito l'impiego di stagno in forma organica (stagno legato a un atomo di carbonio).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

- b) Agenti schiumogeni: i CFC, HCFC, HFC o il cloruro di metilene non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti il non utilizzo di tali agenti schiumogeni.

⁽¹⁾ Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che, a 293,15 K, abbia una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente nelle condizioni d'uso particolari.

Schiuma vulcanizzata

Non è consentito l'impiego di schiume vulcanizzate per il retro del rivestimento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

Formaldeide

La concentrazione di formaldeide misurata secondo la norma EN ISO 14184-1 non deve essere superiore a 30 ppm; se misurata con il metodo in camera di prova, non deve essere superiore a 0,01 mg/m³.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo EN/ISO 14184-1. Campione di 1 g con 100 g di acqua scaldata a 40 °C per un'ora. Analisi della formaldeide in estratto con acetilacetone, fotometrica.

In alternativa, è possibile utilizzare il metodo in camera di prova di emissione ENV 13419-1, in combinazione con EN ISO 16000-3 o VDI 3484-1 per il campionamento e l'analisi dell'aria.

2. PRODUZIONE DI TUTTI I MATERIALI

Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, si applicano i requisiti illustrati nel criterio 1 «Specifiche generiche per le materie prime».

Il richiedente deve soddisfare inoltre i seguenti requisiti specifici:

Ritardanti di fiamma

Nel prodotto possono essere utilizzati solo i ritardanti di fiamma chimicamente legati alla fibra polimerica o alla superficie della fibra (ritardanti di fiamma reattivi). Se ai ritardanti di fiamma utilizzati corrisponde una delle frasi R elencate qui di seguito, al momento dell'applicazione questi dovrebbero cambiare di natura chimica in modo da non richiedere più una classificazione secondo le frasi di rischio (nel filato o nel tessuto trattati può rimanere meno dello 0,1 % di ritardante di fiamma nella forma precedente all'applicazione):

R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti),

R45 (può provocare il cancro),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può danneggiare il feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

R63 (possibile rischio di danni al feto),

R68 (possibilità di effetti irreversibili),

di cui alla direttiva 67/548/CEE.

In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Non possono essere utilizzati ritardanti di fiamma che sono soltanto mescolati fisicamente alla fibra polimerica o a un rivestimento tessile (additivi ritardanti di fiamma).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che non sono stati usati additivi ritardanti di fiamma e deve indicare quali ritardanti di fiamma reattivi sono stati eventualmente utilizzati, fornendo la relativa documentazione (ad esempio schede di sicurezza) e/o dichiarazioni indicanti che tali ritardanti di fiamma sono conformi al presente criterio.

Plastificanti

Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, si possono utilizzare solo gli ftalati che al momento della richiesta sono stati sottoposti a valutazione del rischio e ai quali non è stata assegnata una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può danneggiare il feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

di cui alla direttiva 67/548/CEE.

In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df.

Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisoddecile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. I rivestimenti del suolo di materie tessili non devono contenere ftalato sotto forma di impurità in misura superiore allo 0,1 % in massa, come stabilito nella direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2.1. Prodotti chimici ausiliari per il trattamento delle fibre tessili

Le seguenti sostanze non devono essere utilizzate né contenute in alcuna preparazione o formulazione impiegata: alchilfenoletoossilati (APEO), alchilbenzene sulfonato lineare (LAS), cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC), cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC), cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC), etilendiammina tetracetato (EDTA) e dietilen-triamino-penta-acetato (DTPA).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

2.2. Coloranti e pigmenti**Coloranti azoici**

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine a una delle seguenti ammine aromatiche:

4-amminodifenile (92-67-1)

Benzidina (92-87-5)

4-cloro-o-toluidina (95-69-2)

2-naftilammina (91-59-8)

o-ammino-azotoluene (97-56-3)

2-ammino-4-nitrotoluene (99-55-8)

p-cloroanilina (106-47-8)

2,4-diamminoanisolo (615-05-4)

4,4'-diamminodifenilmetano (101-77-9)

3,3'-diclorobenzidina (91-94-1)

3,3'-dimetossibenzidina (119-90-4)

3,3'-dimetilbenzidina (119-93-7)

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 40.

3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano (838-88-0)

p-cresidina (120-71-8)

4,4'-ossidianilina (101-80-4)

4,4'-tiodianilina (139-65-1)

o-toluidina (95-53-4)

2,4-diamminotoluene (95-80-7)

2,4,5-trimetilanilina (137-17-7)

4-amminoazobenzene (60-09-3)

o-anisidina (90-04-0)

2,4-xilidina

2,6-xilidina

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. Ai fini dell'eventuale verifica di questa dichiarazione deve essere utilizzato lo standard EN 14362-1 e 2. (N.B.: sono possibili falsi positivi in relazione alla presenza di 4-amminiazobenzene: si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma).

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

a) Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

C.I. Basic Red 9

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Acid Red 26

C.I. Basic Violet 14

C.I. Disperse Orange 11

C. I. Direct Black 38

C. I. Direct Blue 6

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

b) Non è consentito l'uso di sostanze o preparati coloranti contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

R45 (può provocare il cancro),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può danneggiare il feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

R63 (possibile rischio di danni al feto),

R68 (possibilità di effetti irreversibili),

di cui alla direttiva 67/548/CEE.

In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11005

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Orange 76

(precedentemente denominato Orange 37)

C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Yellow 49

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

Metalli pesanti

I coloranti e pigmenti contenenti piombo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) o cromo (cromo totale) o Cr(VI) come ingredienti del componente colorante non possono essere utilizzati per colorare i materiali.

Il valore limite del contenuto totale di metalli pesanti di moquette è pari a 100 mg/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti, unitamente alla documentazione che provi che il limite imposto non è superato.

Se i prodotti utilizzati hanno il marchio GUT, il requisito è rispettato e il richiedente deve presentare la documentazione adeguata.

2.3. Acque reflue**Lana — COD**

Il COD degli effluenti del lavaggio della lana scaricati nelle fognature non deve superare 60 g/kg di lana sucida; gli effluenti devono essere trattati all'esterno del sito di produzione in modo da conseguire un'ulteriore riduzione di almeno il 75 % del tenore di COD, espresso in media annua.

Il COD degli effluenti del lavaggio della lana trattati nel sito di produzione e scaricati nelle acque di superficie non deve superare 45 g/kg di lana sucida. Il pH degli effluenti scaricati nelle acque di superficie deve essere compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e la temperatura deve essere inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore). L'impianto per il lavaggio della lana descrive in dettaglio il trattamento degli effluenti di lavaggio e controlla costantemente i livelli di COD.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire i dati pertinenti e un rapporto di prova che dimostri la conformità a questo criterio, realizzata utilizzando il metodo ISO 6060.

Scarichi idrici derivanti dal trattamento a umido

- a) Le acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento a umido (a eccezione dei siti per il lavaggio della lana sucida), quando scaricate dopo il trattamento (nel sito o all'esterno), devono presentare un COD, espresso come media annua, inferiore a 20 g/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e rapporti di prove realizzate utilizzando il metodo ISO 6060, che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

- b) Gli effluenti, qualora trattati nel sito e scaricati direttamente nelle acque di superficie, dovranno avere un pH compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e una temperatura inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire documenti e rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. Se ai prodotti utilizzati è assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, questo criterio è soddisfatto e il richiedente fornisce la documentazione pertinente.

Detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti

In ciascun sito per il trattamento a umido, almeno il 95 % in peso dei detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti utilizzati deve essere sufficientemente degradabile o eliminabile in impianti di trattamento delle acque reflue. In ogni sito per il trattamento a umido, i detergenti utilizzati (contenenti tensioattivi) devono rispettare il seguente criterio: i tensioattivi soddisfano il requisito di biodegradazione aerobica completa. Almeno il 95 % in peso delle altre sostanze componenti deve essere sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di depurazione delle acque reflue.

Valutazione e verifica: si ritiene che una sostanza sia «sufficientemente biodegradabile»:

- se, quando testata con uno dei metodi di prova OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 70 % entro 28 giorni, oppure
- se, quando testata con uno dei metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 60 % entro 28 giorni, oppure
- se, quando testata con uno dei metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno l'80 % entro 28 giorni, o infine
- se viene dimostrato un equivalente livello di biodegradazione o eliminazione, nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili.

Il richiedente deve fornire la documentazione opportuna, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che menzionino i metodi di prova e i risultati delle prove come sopra indicato e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti utilizzati.

Coloranti a complesso metallico

- a) Per la tintura delle fibre di cellulosa, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 20 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno).

Per tutti gli altri processi di tintura, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 7 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno).

- b) Lo scarico in acqua dopo il trattamento non deve superare i seguenti valori: Cu 75 mg/kg (fibra, filato o tessuto); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prove realizzate seguendo i metodi ISO 8288 per il rame e il nickel; EN 1233 per il cromo.

2.4. Consumo energetico

Il consumo di energia corrisponde all'energia utilizzata nel processo di produzione dei rivestimenti per il suolo.

L'energia consumata nel processo, calcolata come indicato nell'allegato tecnico, deve superare i seguenti valori (P = valore limite):

Gruppo di prodotti	Valore limite (P)
Tappeti sintetici	8

Valutazione e verifica: il richiedente deve calcolare il consumo di energia del processo produttivo secondo le istruzioni contenute nell'allegato tecnico e deve fornire i risultati e la documentazione giustificativa.

3. FASE D'USO

3.1. Rilascio di sostanze pericolose

Le seguenti soglie di emissione non devono essere superate:

Sostanza	Prescrizione (dopo 3 giorni)
Composti organici totali. Ritenzione: C6-C16 (TCOV)	0,25 mg/m ³ aria
Composti organici totali. Ritenzione: > C16-C22 (TCOSV)	0,03 mg/m ³ aria
COV totali senza LCI (*)	0,05 mg/m ³ aria

(*) Concentrazione minima d'interesse (LCI — *Lowest Concentration of Interest*).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un certificato di prova conformemente ai test sulle emissioni effettuati secondo il metodo prEN 15052 o DIN ISO 16000-9.

4. IDONEITÀ ALL'USO

Il prodotto deve essere idoneo all'uso: la documentazione giustificativa potrà comprendere dati ottenuti mediante opportuni metodi di prova ISO, CEN o equivalenti, quali procedure di prova nazionali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione dettagliata delle procedure di prova e dei risultati, unitamente a una dichiarazione di idoneità all'uso del prodotto, basata su tutte le altre informazioni riguardanti il migliore uso per l'utilizzatore finale. Secondo la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, si presume che un prodotto è idoneo all'uso se è conforme a una norma armonizzata, a un'omologazione tecnica europea o a una specifica tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario. Il marchio comunitario di conformità «CE» per i prodotti da costruzione fornisce ai produttori un attestato di conformità facilmente riconoscibile e può essere ritenuto sufficiente nel presente contesto. Inoltre la norma CEN/TS 14472-2 può essere utilizzata per dimostrare il rispetto di questo criterio.

5. INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Il prodotto deve essere venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sull'imballaggio e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:

- indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;
- consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni pertinenti, specialmente sulla manutenzione e sull'uso dei prodotti. Se del caso, deve essere fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di lavaggio e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché periodicità della pulizia. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

- c) indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per informare il consumatore circa le potenziali prestazioni elevate del prodotto);
- d) informazioni sul marchio di qualità ecologica dell'UE e sui relativi gruppi di prodotto, compreso il seguente testo (o equivalente): «Per maggiori informazioni visitare il sito Internet del marchio comunitario di qualità ecologica: <http://www.ecolabel.eu>».

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio e/o copia dei testi allegati in conformità con la norma ISO 6347: Rivestimenti del suolo di materie tessili - Informazioni ai consumatori.

6. INFORMAZIONI PRESENTI SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- uso limitato di sostanze pericolose e tossiche,
 - consumo energetico ridotto nel processo produttivo,
 - limitati scarichi inquinanti in acqua,
 - basso rischio per la salute nell'ambiente abitativo.
-

Allegato tecnico per rivestimenti del suolo di materie tessili

CALCOLO DEL CONSUMO DI ENERGIA

Il consumo di energia è calcolato come media annua dell'energia utilizzata durante il processo produttivo (escluso il riscaldamento dei locali), dalle materie prime al rivestimento del suolo finito.

Per le materie prime sintetiche (non rinnovabili), i calcoli comprendono la fabbricazione del prodotto utilizzato. Non è considerato il contenuto energetico delle materie prime (cioè l'energia delle materie prime).

Il calcolo dell'energia comprende almeno il 95 % dell'energia necessaria a produrre le materie prime. L'energia necessaria per produrre gli adesivi non è compresa nel calcolo.

L'unità di misura scelta per il calcolo è il MJ/m².

I contenuti energetici dei vari combustibili sono forniti.

Per consumo di elettricità si intende l'elettricità acquistata da un fornitore esterno.

Se il produttore ha un'eccedenza energetica che vende come elettricità, vapore o calore, la quantità venduta può essere dedotta dal consumo di combustibile. Il calcolo tiene conto solo del combustibile effettivamente utilizzato nella produzione dei rivestimenti del suolo.

Parametri ambientali

A = percentuale di materie prime rinnovabili e riciclate non rinnovabili (*)

B = percentuale di combustibili rinnovabili

C = consumo di elettricità (MJ/m²)

D = consumo di combustibile (MJ/m²)

(*) L'impiego di «materie prime rinnovabili» e/o di «materie prime riciclate non rinnovabili» avviene su base volontaria.

$$P = \frac{A}{25} + \frac{B}{25} + (4 - 0,055 \times C) + (4 - 0,022 \times D)$$

I contenuti energetici dei vari combustibili sono indicati nella tabella seguente.

Tabella per il calcolo del consumo di combustibile

Periodo di produzione — anno:

Giorni:

Dal:

Al:

Tipo di combustibile	Quantità	Unità	Coefficiente di conversione	Energia (MJ)
Paglia (15 % W)		kg	14,5	
Pellet (7 % W)		kg	17,5	
Residui legnosi (20 % W)		kg	14,7	
Trucioli di legno (45 % W)		kg	9,4	
Torba		kg	20	
Gas naturale		kg	54,1	

Tipo di combustibile	Quantità	Unità	Coefficiente di conversione	Energia (MJ)
Gas naturale		Nm ³	38,8	
Butano		kg	49,3	
Cherosene		kg	46,5	
Benzina		kg	52,7	
Diesel		kg	44,6	
Gasolio		kg	45,2	
Olio combustibile pesante		kg	42,7	
Carbone secco da vapore		kg	30,6	
Antracite		kg	29,7	
Carbone di legna		kg	33,7	
Coke industriale		kg	27,9	
Elettricità (dalla rete)		kWh	3,6	
Energia totale (MJ)				